

**Deliberazione 15 settembre 2011 - VIS 86/11**

**Adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Hera S.p.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 15 settembre 2011

### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2009, VIS 16/09;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2009, VIS 73/09;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2010, VIS 15/10.

### **Fatto**

1. Con deliberazione 17 luglio 2009, VIS 73/09, l'Autorità ha avviato nei confronti di Hera S.p.A. (di seguito: Hera o società) un procedimento per l'erogazione di

- sanzioni amministrative pecuniarie per le seguenti violazioni, emerse a seguito di verifica ispettiva in data 5 e 6 maggio 2009:
- a. inosservanza dell'obbligo di applicare anche ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55kW, corrispondenti a clienti finali serviti in maggior tutela, il trattamento su base oraria ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento, previsto dagli artt. 4, comma 1, e 27, comma 6, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i punti non trattati su base oraria, approvato con deliberazione dell'Autorità n. 278/07 (di seguito: TILP), in vigore dal 1 aprile 2009;
  - b. inosservanza, dal 1 luglio 2007 al 31 ottobre 2007, dell'obbligo di applicare il trattamento su base oraria ai punti di prelievo in media tensione serviti nel mercato di salvaguardia, stabilito dall'art. 4, della deliberazione n. 118/03 e dall'art. 25, comma 1, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, approvato con deliberazione dell'Autorità n. 156/07 (di seguito: TIV);
  - c. mancato rispetto dell'obbligo di mettere a disposizione degli utenti del trasporto per ogni punto di prelievo non trattato orario tutte le informazioni di cui alla tabella 2 del TIV entro il termine di 20 giorni dalla loro registrazione o tentativo di rilevazione, previsto dall'art. 18, comma 3, del TIV, sotto il duplice profilo della incompletezza dei dati e della tardività del loro invio.
2. Nel corso dell'istruttoria Hera ha depositato una memoria (prot. Autorità n. 0074566/A del 17 dicembre 2009) e una nota recante integrazioni alla predetta memoria (prot. Autorità n. 0003350/A del 22 gennaio 2010). In data 9 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 0006337/A) sono state trasmesse alla società le risultanze istruttorie. Successivamente la società ha depositato due ulteriori note in data 23 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 0008548/A) e in data 3 marzo 2010 (prot. Autorità n. 0009685/A).
  3. A seguito degli esiti dell'attività di monitoraggio - svolta dopo la predetta verifica ispettiva - l'Autorità con deliberazione VIS 15/10 ha avviato nei confronti della medesima società un altro procedimento per accertare la violazione dell'art. 18, comma 3, del TIV per mancata messa a disposizione, degli utenti del trasporto, di alcune delle informazioni di cui alla tabella 2 del TIV, irrogare la relativa sanzione e adottare gli opportuni provvedimenti prescrittivi.
  4. Con la citata deliberazione VIS 15/10 è stata altresì disposta la riunione di detto procedimento con quello avviato con la precedente deliberazione VIS 73/09.
  5. Con nota 8 aprile 2010 (prot. Autorità n. 0014442/A) Hera ha successivamente depositato una nota recante alcune precisazioni.
  6. Con nota 4 luglio 2011 (prot. Autorità n. 0018056), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
  7. Successivamente Hera ha depositato una nota (prot. Autorità n. 0019176/A del 19 luglio 2011).

## Valutazione giuridica

8. A seguito del nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica - con l'introduzione di un servizio di maggior tutela per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero e di un servizio di salvaguardia per i clienti finali diversi da quelli sopra indicati, che si trovino senza fornitore di energia elettrica sul mercato libero o che non lo abbiano scelto - l'Autorità, con il TIV, ha regolato le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela valide dal 1 luglio 2007, ha previsto le direttive per gli esercenti il servizio di salvaguardia e ha definito le disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati, prevedendo specifici obblighi di comunicazione in capo alle imprese distributrici.
9. Con riguardo a tale ultimo aspetto, l'art. 18, comma 3, del TIV stabilisce l'obbligo dell'impresa distributtrice di mettere a disposizione - di ciascun utente del trasporto (cioè di ciascun venditore) tutte le informazioni indicate nella tabella 2 allegata al TIV, per ogni punto di prelievo non trattato orario incluso nel contratto di trasporto, tramite mezzi informatici che consentano l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, entro 20 giorni dalla registrazione dei dati medesimi ai sensi dell'art. 19, comma 7, del TIV (per i punti trattati per fasce) o dal tentativo di rilevazione degli stessi di cui al comma 1bis dell'art. 18 del TIV (per i punti trattati monorari). I dati contenuti nella citata tabella sono essenziali per il venditore al fine di poter fatturare al cliente finale l'effettiva quantità di energia elettrica da questo prelevata.
10. Ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento, l'Autorità ha stabilito l'applicazione del trattamento su base oraria:
  - ai punti di prelievo connessi in media tensione dotati di misuratore in grado di rilevare l'energia elettrica prelevata in ogni ora (di seguito: misuratore orario) corrispondenti a clienti del mercato libero (art. 4, delibera n. 118/03) - al riguardo l'art. 41, comma 1, della deliberazione n. 5/04 ha stabilito un piano di installazione di misuratori orari per tutti i punti di prelievo in media tensione (non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica), il cui completamento è stato successivamente prorogato al 15 aprile 2007. A seguito dell'entrata in vigore del TIV, il trattamento orario previsto dalla deliberazione n. 118/03 risulta esteso anche ai punti di prelievo in media tensione dotati di misuratore orario corrispondenti ai clienti finali in salvaguardia;
  - ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW, indipendentemente dal fatto che i corrispondenti clienti finali siano serviti nel mercato libero, in salvaguardia o in maggior tutela (art. 4 del TILP), con decorrenza 1 aprile 2009 (art. 27, comma 6, del TILP).
11. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 6 del TILP, ai fini della determinazione del prelievo residuo d'area (di seguito: PRA) le curve di prelievo dei predetti punti (trattati su base oraria) devono essere dedotte dal totale dell'energia elettrica immessa nell'area di riferimento. Infatti, il PRA include solo i dati di misura dei punti di prelievo trattati su base non oraria e quindi soggetti alla regolazione

economica del servizio di dispacciamento basata su un profilo convenzionale per fasce orarie ai sensi del Titolo III del TILP.

12. Dalla documentazione acquisita:

- in conseguenza della verifica ispettiva del 5 e 6 maggio 2009, è emersa l'inosservanza:
  - degli artt. 4, comma 1, e 27, comma 6, del TILP, per mancata applicazione ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55kW, corrispondenti a clienti finali serviti in maggior tutela, del trattamento su base oraria ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento; infatti, in sede ispettiva, la società, dopo avere dichiarato che detti punti sono trattati su base oraria, ha però affermato che “le curve orarie dei punti di prelievo serviti in maggiore tutela sono ricomprese nel PRA”, con ciò ammettendo l'applicazione a questi punti della regolazione economica del servizio di dispacciamento prevista per i punti di prelievo non trattati su base oraria;
  - dell'art. 4, della deliberazione n. 118/03 e dell'art. 25, comma 1, del TIV, per omessa applicazione, dal 1 luglio 2007 al 31 ottobre 2007, del trattamento su base oraria ai punti di prelievo in media tensione serviti nel mercato di salvaguardia; in sede ispettiva, infatti, l'esercente ha dichiarato che “i punti [in media tensione] serviti in salvaguardia alla data del 31/07/2007 risultavano non trattati su base oraria per impossibilità di adeguare i sistemi informativi in tempi utili rispetto ai tempi di emanazione della normativa”;
  - dell'art. 18, comma 3, del TIV sotto i seguenti due profili:
    - mancata messa a disposizione, degli utenti del trasporto, di alcuni dati di cui alla tabella 2 del TIV per ogni punto di prelievo non trattato orario incluso nel contratto di trasporto; in sede ispettiva, infatti, l'esercente ha dichiarato che il report informatico, mediante il quale sono trasmessi tali dati, “contiene i consumi effettivi ma non le letture progressive” come invece previsto dalla disposizione in esame (righe 1, 3 e 5 della citata tabella);
    - mancato rispetto del prescritto termine di 20 giorni; in sede ispettiva, infatti, la società ha dichiarato che il report informatico, contenente tali dati, è inviato “contestualmente all'emissione della fattura cartacea”, e dall'esame della documentazione al riguardo prodotta, l'invio agli utenti del trasporto risulta effettuato oltre il suddetto termine.
- in conseguenza dell'attività di monitoraggio svolta successivamente alla verifica ispettiva, risulta il mancato rispetto dell'art. 18, comma 3, del TIV per omesso trasferimento di alcune delle informazioni di cui alla tabella 2 del TIV; in particolare, non risultano comunicati:
  - il valore incrementale di energia elettrica attiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura) (riga 1 della citata tabella);
  - la quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale dall'ultima rilevazione (consumo) (riga 2);
  - il valore incrementale di energia elettrica reattiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura) (riga 5);

- la quantità di energia elettrica reattiva differenziale dall'ultima rilevazione (consumo) (riga 6).

A. *Argomentazioni di Hera*

13. La società ha svolto argomentazioni difensive con memorie 17 dicembre 2009 e 22 gennaio 2010, che gli Uffici dell'Autorità hanno esaminato con risultanze istruttorie del 9 febbraio 2010, e successivamente con memorie del 23 febbraio 2010, 3 marzo 2010 e 8 aprile 2010, esaminate con risultanze istruttorie del 4 luglio 2011. In particolare la società argomenta quanto segue.
14. Hera dichiara di avere tempestivamente ottemperato all'obbligo di trattare su base oraria i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW, corrispondenti a clienti finali serviti in maggior tutela. Già in ordine ai dati del mese di aprile 2009 avrebbe, infatti, provveduto - oltre alla comunicazione degli aggregati orari mensili a Terna e all'Acquirente Unico - anche alla deduzione delle relative curve di prelievo (trattate orarie) dal totale dell'energia elettrica immessa nell'area di riferimento (del distributore), ai fini della determinazione del PRA, cioè dell'energia prelevata dai punti di prelievo non trattati orari.
15. Per quanto riguarda l'omessa applicazione dal 1 luglio 2007 al 31 ottobre 2007 del trattamento su base oraria ai punti di prelievo in media tensione serviti nel mercato di salvaguardia, la società adduce presunti ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici che ne escluderebbero la responsabilità.
16. Non sussisterebbe nemmeno l'infrazione consistente nella mancata messa a disposizione di alcuni dati di cui alla tabella 2 del TIV - relativa, secondo la società, solo ai punti di prelievo trattati monorari - in quanto le informazioni di cui alle righe 1, 2, 5 e 6 della citata tabella sarebbero state riportate, come letture e consumi in fascia F3, nelle colonne S, V, AH e AK dei file inviati agli utenti del trasporto.
17. Inoltre, l'affermazione - contenuta nelle risultanze istruttorie del 4 luglio 2011 - della perdurante incompletezza dei dati messi a disposizione sarebbe in contrasto con il riconoscimento, nelle precedenti risultanze istruttorie del 9 febbraio 2010, della cessazione di tale condotta nel luglio 2009, nonché con la documentazione in possesso della società che avrebbe costantemente verificato la presenza di tutte le informazioni nelle comunicazioni agli utenti del trasporto. In ordine a tale ultimo profilo, Hera precisa, altresì, che i dati relativi alle letture ed ai consumi dell'energia elettrica attiva e reattiva sarebbero presenti anche nelle colonne e nei campi dei punti di prelievo trattati per fasce.
18. Infine, la società deduce che per quanto riguarda i punti trattati monorari le informazioni, pur non essendo state inserite nelle apposite colonne, erano comunque presenti.

B. *Valutazione delle argomentazioni di Hera*

19. Vanno accolte le argomentazioni relative all'insussistenza della violazione inerente la mancata applicazione del trattamento su base oraria ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW, non equipaggiati con misuratore orario al 31 marzo 2008, corrispondenti a clienti

- finali serviti in maggior tutela. Hera, infatti, ha dimostrato di avere provveduto, già con riferimento ai dati del mese di aprile 2009 (data di decorrenza dell'obbligo in esame), a dedurre le curve di prelievo dei predetti punti dal totale dell'energia elettrica immessa nell'area di riferimento, ai fini della determinazione del PRA. Pertanto, tale violazione non sussiste.
20. Per quanto riguarda l'omessa applicazione dal 1 luglio 2007 al 31 ottobre 2007 del trattamento su base oraria ai punti di prelievo in media tensione serviti nel mercato di salvaguardia, si osserva che i presunti ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici adottati dalla società, non sono idonei ad escluderne la responsabilità. La circostanza, al contrario, dimostra la carente predisposizione di misure organizzative che se fossero state adottate avrebbero consentito alla società di aggiornare l'apparato informatico con quella tempestività richiesta dalla diligenza che si pretende da un operatore professionale, secondo il criterio di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ..
  21. Tuttavia essendo questa violazione nel frattempo cessata, non sussiste l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione VIS 15/10.
  22. Per quanto concerne l'infrazione consistente nella mancata messa a disposizione, per i punti di prelievo non trattati orari, dei dati di cui alle righe 1, 2, 5 e 6 della tabella 2 del TIV, non sono condivisibili le deduzioni svolte dalla società. In primo luogo si rileva che tale contestazione non riguarda solo i punti di prelievo trattati monorari, ma anche quelli trattati per fasce: per entrambe le tipologie di punti, infatti, sussiste l'obbligo di comunicare all'utente del trasporto, tra l'altro, il valore complessivo dell'energia elettrica attiva e di quella reattiva prelevate (lettura: righe 1 e 5) e la quantità di energia elettrica attiva e di quella reattiva differenziale dall'ultima rilevazione (consumo: righe 2 e 6). Invece, dall'esame dei file di Hera messi a disposizione degli utenti del trasporto risultano del tutto assenti le colonne relative alle predette informazioni. Quanto all'indicazione di tali informazioni, per i punti trattati monorari, nelle colonne relative alle letture ed ai consumi in fascia F3, si osserva che nelle FAQ del TIV inerenti le disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati, pubblicate sul sito internet dell'Autorità, è specificato che "Anche in base al principio dell'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, nel formato utilizzato per la comunicazione devono essere indicati i campi relativi a tutte le informazioni contenute nella tabella 2 allegata al TIV. Qualora in relazione a un misuratore una delle informazioni non venga comunicata in quanto non ottenibile, il valore corrispondente viene indicato come non disponibile". Tuttavia, si ritiene che tale condotta di Hera costituisca una mera irregolarità. Sussiste, invece, la violazione contestata per i punti trattati per fasce per i quali le informazioni in esame non risultano in alcun modo comunicate agli utenti del trasporto. Pertanto, allo stato persiste l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione VIS 15/10.
  23. Infine, non è ravvisabile alcuna contraddittorietà tra le due risultanze istruttorie (del 9 febbraio 2010 e del 4 luglio 2011) in ordine alla condotta consistente nell'incompletezza delle informazioni trasferite: dall'analisi della documentazione acquisita in ragione della verifica ispettiva è risultata la comunicazione agli utenti del trasporto, da luglio 2009, anche delle righe 1, 3 e 5 e, dunque, la cessazione in tale data della predetta condotta; invece, dall'esame

della documentazione acquisita durante la successiva attività di monitoraggio è emersa nuovamente, da agosto 2009, per i punti di prelievo trattati per fasce, la mancata comunicazione delle righe 1 e 5 (unitamente alle righe 2 e 6) che pertanto è stata contestata con la deliberazione VIS 15/10. Del resto, una condotta cessata può essere poi nuovamente posta in essere. Né Hera ha prodotto l'asserita documentazione in proprio possesso che dimostrerebbe la presenza di tutte le informazioni (anche) nelle comunicazioni relative a punti di prelievo trattati per fasce.

### **Quantificazione della sanzione**

24. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
25. Con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".
26. Le violazioni contestate sono raggruppabili in due tipi, individuati in ragione dell'interesse pubblico tutelato, e segnatamente:
- violazione di norme volte a garantire l'ordinato ed efficiente svolgimento del servizio di dispacciamento; in tale tipologia rientra l'illecito di cui alla lettera b. del primo paragrafo;
  - violazione di norme dirette ad assicurare il corretto svolgimento del servizio di vendita dell'energia elettrica; in tale tipologia rientrano l'illecito di cui alla lettera c. del primo paragrafo e quello contestato col procedimento avviato con deliberazione VIS 15/10.
- Ai fini della quantificazione della relativa sanzione, ognuno dei due tipi di violazione sopra prospettati verrà autonomamente valutato alla luce dei citati criteri.

*Violazione di norme dirette a garantire l'ordinato ed efficiente svolgimento del servizio di dispacciamento (art. 4, della deliberazione n. 118/03 e art. 25, comma 1, del TIV)*

27. Sotto il profilo della gravità della violazione, Hera non ha rispettato norme poste a tutela dell'ordinato ed efficiente svolgimento del servizio di dispacciamento e a vantaggio dei clienti finali. La prescritta applicazione del trattamento su base oraria ai punti di prelievo in media tensione serviti (anche) nel mercato di salvaguardia ha, infatti, come obiettivo quello di consentire il trasferimento agli utenti del dispacciamento (cioè ai venditori) e, quindi, ai clienti finali, di un segnale di prezzo dell'energia elettrica coerente con l'andamento reale dei propri prelievi/consumi e, di conseguenza, realizzare una più efficiente allocazione dei costi di approvvigionamento di energia elettrica all'ingrosso ed un trattamento

- più equo di ogni consumatore. Le violazioni contestate hanno, altresì, alterato la determinazione ai fini del dispacciamento delle partite fisiche ed economiche dell'energia elettrica prelevata da tutti punti di prelievo inclusi nell'area di riferimento della società, con conseguenze dirette nei confronti dei rispettivi utenti del trasporto (cioè dei venditori) e indirette nei confronti dei relativi clienti finali.
28. In ordine alla durata della condotta contestata, si osserva che si è protratta per circa 4 mesi (1 luglio 2007 - 31 ottobre 2007).
  29. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
  30. Quanto al criterio della personalità dell'agente, Hera si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Segnatamente, con deliberazione VIS 81/10 è stata sanzionata per inosservanza delle disposizioni relative al coefficiente di correzione dei volumi di gas e con deliberazione VIS 39/11 è stata ritenuta responsabile per inosservanza dell'obbligo (delle imprese distributrici di gas) di provvedere, entro il 31 dicembre 2008, alla sostituzione o al risanamento del 30% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo.
  31. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, il fatturato realizzato nello svolgimento dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, risultante dai dati di separazione contabile inviati dalla società, è pari a circa euro 59.000.000 (cinquantanove milioni) nell'anno 2009; tale fatturato vale anche ai fini della quantificazione delle sanzioni relative alle violazioni contestate nel primo procedimento, riunito con quello avviato con VIS 15/10.
  32. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 39.000 (trentanovemila).

*Violazione di norme dirette ad assicurare il corretto svolgimento del servizio di vendita dell'energia elettrica (art. 18, comma 3, del TIV)*

33. Sotto il profilo della gravità della violazione, Hera ha disatteso una norma posta a tutela degli utenti del trasporto, cioè dei venditori, per i quali la tempestiva messa a disposizione di tutti i dati di misura indicati nella tabella 2 del TIV è indispensabile ai fini della fatturazione nei confronti dei clienti finali e dell'adempimento degli obblighi informativi posti a loro carico dalla delibera ARG/com 202/09, in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità (e gas). Tale infrazione, dunque, ha conseguenze anche sui clienti finali che hanno interesse a vedersi fatturare l'effettiva quantità di energia elettrica consumata ed a ricevere una fattura completa di tutte le informazioni.
34. Per quanto riguarda la durata delle condotte illecite:
  - a) l'incompletezza delle informazioni messe a disposizione degli utenti del trasporto persiste in media da circa tre anni e mezzo;
  - b) l'inosservanza del termine di 20 giorni dalla rilevazione/registrazione dei dati di misura per la loro comunicazione agli utenti del trasporto si è protratta per circa due anni e cinque mesi (da luglio 2007 a dicembre 2009).
35. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, gli uffici hanno verificato, mediante accesso al portale web della società, che i dati in esame sono stati "recuperati" per l'anno 2009 ed è in corso il recupero per l'anno 2008.

36. Quanto al criterio della personalità dell'agente, si rinvia al precedente paragrafo 30.
37. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rinvia al precedente paragrafo 31.
38. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 45.900 (quarantacinquemilanovecento)

## **DELIBERA**

1. si accerta la violazione, da parte di Hera S.p.A., dell'art. 4, della deliberazione n. 118/03 e dell'art. 25, comma 1, del TIV, nonché dell'art. 18, comma 3, del TIV nei termini di cui in motivazione;
2. sono irrogate a Hera S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie pari complessivamente ad euro 84.900 (ottantaquattromilanovecento):
  - a) euro 39.000 (trentanovemila) per aver violato l'art. 4, della deliberazione n. 118/03 e l'art. 25, comma 1, del TIV;
  - b) euro 45.900 (quarantacinquemilanovecento) per aver violato l'art. 18, comma 3, del TIV;
3. si ordina a Hera S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, di mettere a disposizione degli utenti del trasporto tutte le informazioni di cui alla tabella 2 del TIV e di trasmettere all'Autorità la prova dell'ottemperanza a tale prescrizione entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento;
4. si ordina a Hera S.p.A. di pagare le sanzioni di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina a Hera S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Hera S.p.A., con sede legale in Viale C. Berti Pichat, n. 2/4, 40127 Bologna, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 settembre 2011

IL PRESIDENTE

*Guido Bortoni*